



PROTOCOLLO

PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

A) ALUNNI PROVENIENTI DA SCUOLE SECONDARIE DI DIVERSO INDIRIZZO

1) ALUNNI CHE CHIEDONO DI ISCRIVERSI AL SECONDO ANNO

A norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1999, gli alunni *promossi al termine del primo anno*, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, **non sostengono le prove integrative** di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo **colloquio presso la scuola accogliente**, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo. (OM 90/2001, art. 24 comma 3)

2) ALUNNI CHE CHIEDONO DI ISCRIVERSI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL SECONDO

Gli alunni ed i candidati *promossi* in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, **esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.** Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che *non hanno conseguito la promozione* o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, **esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo**; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella a cui dà accesso il titolo di studio posseduto. (OM 90/2001, art. 24 commi 1-2). Tali alunni dovranno presentare apposita domanda per gli esami integrativi entro il 30 giugno.

NON E' POSSIBILE IL PASSAGGIO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO.

3) ESAMI DI IDONEITÀ

Le **domande di ammissione** agli esami di idoneità devono essere presentate ai competenti Dirigenti Scolastici **entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale annuale sulle iscrizioni.** Le

domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate, nella sede prescelta, *ad un solo istituto*. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti. Ferma restando l'unicità della sessione, gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché *prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo*. (OM 90/2001 art.18, commi 1-2 e 7-8). Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, entro la data d'inizio della sessione straordinaria degli Esami di Stato.

Sostengono gli esami di idoneità:

a) I candidati esterni, al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima (per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati esterni anche coloro che cessino la frequenza prima del 15 marzo); la domanda deve essere presentata entro il 20 marzo all'USR, se non diversamente stabilito dalla Circolare ministeriale sulle iscrizioni.

b) I candidati interni, che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione, purché iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale di studi.

I candidati sostengono gli esami di idoneità su *tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione*. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova. (OM 27 giugno 2020, art. 3)

4) ESAMI INTEGRATIVI

Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, entro la data d'inizio della sessione straordinaria degli Esami di Stato.

Sostengono gli esami integrativi:

a) gli alunni ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;

b) gli alunni non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

I candidati devono presentare apposita domanda entro il 30 giugno e sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza entro la data di inizio delle attività didattiche. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova. (OM 27 giugno 2020, art. 4).

B) ALUNNI PROVENIENTI DA SCUOLE SECONDARIE DEL MEDESIMO INDIRIZZO

Il trasferimento tra indirizzi di studio omogenei può avvenire in qualunque momento dell'anno scolastico, non richiede alcun esame integrativo ed è competenza del Dirigente Scolastico, che, tenuto conto della capienza del proprio Istituto e di eventuali ragioni di sicurezza, accoglie la richiesta di trasferimento e può consultare i referenti per l'Orientamento in entrata e il Consiglio di classe coinvolto nell'inserimento dell'alunno/a trasferito/a. Tuttavia l'alunno/a sarà tenuto/a ad integrare i programmi delle materie comuni, se incompleti, mediante attività di riallineamento. Tale attività può essere oggetto di verifica specifica al fine di valutare i livelli raggiunti. (Nota Ministeriale 20651 del 12/11/2020, art. 8).

C) ESAME DI STATO IN QUALITA' DI CANDIDATI ESTERNI

Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico:

Il 15 marzo è il termine ultimo per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti all'Esame di Stato, perdendo così, la qualifica di alunni interni alla scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).

Esame preliminare dei candidati esterni all'Esame di Stato:

Lo studente che intenda presentarsi all'Esame di Stato come candidato esterno, deve presentare la domanda all'Ufficio Scolastico Provinciale entro il mese di novembre (o altra data indicata dalla relativa O.M.). L'Ufficio Scolastico Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati.

L'Esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio di Classe dell'Istituto collegato alla Commissione alla quale il candidato è assegnato, di norma nel mese di maggio.

Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda alla normativa vigente.

Appendice:

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione mediante la compilazione dell'apposita sezione online.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati (per gli studenti che si iscrivono alla classe prima è possibile modificare la scelta entro il mese di luglio, mentre per gli studenti delle classi successive è possibile modificare la scelta entro il mese di aprile).

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità del sistema "Iscrizioni on line" sul registro elettronico accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale nel mese di giugno con le medesime credenziali di accesso. Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.